

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 17\23

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 633 TER DEL CODICE PENALE,
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
DESTINATI AD ABITAZIONE

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 23 ottobre 2023

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Latini;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 633 TER DEL CODICE PENALE,
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
DESTINATI AD ABITAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I casi di occupazione abusiva di immobili in Italia si sono incrementati in maniera abnorme, creando un forte disagio, oltre che rabbia ed incertezza nei legittimi proprietari, spesso spogliati per anni della possibilità di godere dei propri beni.

L'occupazione arbitraria di un immobile rappresenta una grave violazione dei principi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La presente proposta di legge intende contrastare tale fenomeno, inserendo nel codice penale una nuova fattispecie di reato, cioè l'occupazione abusiva di immobili destinati ad abitazione.

La fattispecie di reato prevista dall'articolo 633 del codice penale, nella quale oggi si ritiene possano rientrare i casi di occupazione abusiva di abitazioni, prevede pene che non fungono da effettivo deterrente. Ad esempio in casi di flagranza di reato non è consentito l'arresto o l'adozione di misure cautelari, salvo per le ipotesi aggravate previste dal medesimo articolo. E' di tutta evidenza quindi che l'attuale sistema sanzionatorio tende a lasciare sostanzialmente impuniti gli autori del reato e non assicura una giusta ed adeguata tutela della persona offesa.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 633 ter del codice penale, prevedendo al primo comma il reato di occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica o privata adibiti ad abitazione, per il quale vengono aumentate, rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 633 c.p., sia la pena detentiva che quella pecuniaria; il secondo comma prevede un aggravamento

della pena qualora il reato sia commesso in danno di persona disabile o di età superiore a 70 anni; mentre il terzo comma prevede la rilevabilità d'ufficio. Il quarto comma prevede una riduzione della pena nel caso in cui l'occupante senza titolo collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il quinto comma prevede l'intervento immediato della polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato o di quasi flagranza al fine di interrompere la condotta illecita. Infine, il sesto comma prevede che l'autorità giudiziaria competente, acquisita la notizia di reato, procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dell'immobile occupato abusivamente e dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione all'avente diritto.

L'articolo 2 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che sia possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza quando ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 633 ter del codice penale, introdotto dalla presente proposta di legge.

L'articolo 3 prevede per il proprietario spossessato dell'immobile l'esenzione dal pagamento dell'Imu fino a quando l'immobile continui ad essere occupato abusivamente.

Infine, l'articolo 4 prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 in quanto incompatibile con le disposizioni dettate dalla presente legge.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

*(Introduzione dell'articolo 633 ter
nel codice penale)*

1. Dopo l'articolo 633 bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633 ter

(Occupazione abusiva di immobile destinato ad abitazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati agli articoli 633 e 633 bis, con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona, occupa abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata adibiti ad abitazione altrui, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

Si applica la pena della reclusione da tre a 9 anni e della multa da euro 4.000,00 ad euro 20.000,00 se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di persona disabile o di età superiore a 70 anni.

Per i fatti di cui al presente articolo di procede d'ufficio.

Nel caso in cui l'occupante senza titolo collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Nell'ipotesi di flagranza di reato o di quasi flagranza, la polizia giudiziaria interviene per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

L'autorità giudiziaria competente, acquisita la notizia di reato, procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dell'immobile occupato abusivamente e dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione all'avente diritto."

Art. 2

*(Modifica all'articolo 380
del codice procedura penale)*

1. Dopo la lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura è inserita la seguente: "f ter) delitto di occupazione abusiva di immobile destinato ad abitazione, nell'ipotesi di cui all'articolo 633 ter, secondo comma, del codice penale;".

Art. 3

(Modifica all'articolo 1 della legge 160/2019)

1. Alla lettera g bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), le parole: "in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 633, o 633 ter del codice penale".

Art. 4
(Abrogazione)

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.